

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 910

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**

(AMATO)

e dal **Ministro del commercio con l'estero**

(VITALONE)

di concerto col **Ministro del tesoro**

(BARUCCI)

e col **Ministro dell'agricoltura e delle foreste**

(FONTANA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 1993

Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1993, n. 13,
recante misure urgenti per lo sviluppo delle esportazioni

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	6
Disegno di legge	»	8
Testo del decreto-legge	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - Le misure di sostegno all'esportazione se attuate tempestivamente possono dare un positivo contributo al mantenimento dei livelli occupazionali, sostituendo sbocchi esteri alle diminuite possibilità di collocamento della produzione sul mercato interno, in fase recessiva.

Calcoli effettuati su modelli econometrici consentono di affermare che per ogni punto percentuale di aumento delle esportazioni si può attendere un incremento dell'occupazione su base annua pari a 13/17.000 unità (Fonte: Banca d'Italia/Confindustria).

L'urgenza di questi provvedimenti è dettata anche dalla necessità di valorizzare in tempi brevi gli effetti del deprezzamento della lira successivo al 14 settembre, cercando di recuperare stabilmente quote di mercato internazionale, prima che (in un arco prevedibile di 6-12 mesi) i maggiori costi dell'*import* tendano ad annullare quasi completamente il vantaggio competitivo acquisito dai prezzi in lire.

In particolare, il provvedimento dispone quanto segue:

a) programma promozionale straordinario e incentivazione degli investimenti esteri.

Appare importante sfruttare appieno il lasso di tempo in cui una riacquistata competitività di prezzo consente un consolidamento della nostra presenza sui mercati esteri. Occorre perciò un programma promozionale straordinario, realizzato con la partecipazione attiva, anche sotto il profilo finanziario, delle aziende esportatrici, che permetta di cogliere effetti duraturi da questo momento favorevole.

L'intervento riguarda taluni progetti promozionali settore/Paese, ritenuti prioritari, quali:

il sistema moda-persona;

il sistema casa o abitare Italia;

la meccanica a più elevata tecnologia (robotica, macchine utensili, la fabbrica automatica, elettronica, informatica) e i sistemi e tecnologie anti-inquinamento.

In particolare, al fine di incentivare gli investimenti esteri in Italia sarà elaborato un apposito programma che renda note e valorizzi le opportunità di investimento con l'estero tramite l'Istituto nazionale per il commercio estero, avvalendosi anche delle strutture dello stesso, adottando tutte le iniziative utili a fornire agli operatori esteri che intendano investire in Italia informazioni sulla normativa valutaria, fiscale, urbanistica e per la tutela dell'ambiente e a realizzare azioni di sensibilizzazione per richiamare l'interesse degli investitori sulle possibilità offerte dai distretti industriali italiani.

A questo fine il Ministero del commercio con l'estero fornirà le necessarie direttive, avvalendosi delle informazioni che le altre amministrazioni dovranno fornirgli sugli strumenti di supporto e di incentivazione di loro competenza in materia di investimenti esteri in Italia.

Per la realizzazione di tale programma nel 1993, vengono integrati i fondi già disponibili presso l'ICE con uno stanziamento aggiuntivo di 35 miliardi, da utilizzare sia per l'attività di promozione all'estero che per l'azione in favore della promozione degli investimenti esteri in Italia;

b) rifinanziamento del fondo rotativo, istituito dal decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.

La normativa riconosce la priorità delle piccole e medie imprese (85 per cento dei beneficiari) e loro consorzi.

L'agevolazione consiste nel finanziamento agevolato di progetti di insediamento durevole in Paesi extracomunitari (aperture

di uffici, magazzini, depositi, *show-room* eccetera).

Le rilevazioni effettuate sulle relazioni finali presentate dalle imprese, dopo i due anni di realizzazione dei programmi, hanno consentito di riscontrare che le piccole e medie imprese insediate all'estero, grazie alla legge n.394 del 1981, pur negli anni di recessione 1990-91, hanno conseguito aumenti di fatturato intorno al 25-30 per cento.

Lo stretto controllo posto in essere per verificare l'effettiva realizzazione all'estero di strutture permanenti permette di valutare molto positivamente l'efficacia di questo strumento di incentivazione.

Si tratta di uno stanziamento in conto capitale, in quanto non vengono erogati contributi a fondo perduto, ma finanziamenti che saranno rimborsati;

c) consorzi all'esportazione fra piccole e medie imprese (legge 21 febbraio 1989, n. 83).

La cruciale importanza della piccola e media impresa nell'economia nazionale è ben nota non solo per la flessibilità e la capacità di reazione alle crisi, ma ancor più per il suo apporto in termini occupazionali.

Per sottolineare la rilevanza della legge n. 83 del 1989, basti ricordare che scopo della stessa è incentivare l'aggregazione fra PMI per permettere loro di superare i limiti derivanti dalla dimensione e di fornire servizi necessari per presentarsi adeguatamente sui mercati esteri. È da sottolineare come la maggior parte delle piccole imprese manchi di strutture adeguate per operare sul mercato internazionale: l'associazione ad un consorzio è, quindi, l'unico mezzo che consenta a tali aziende di sviluppare una corrente esportativa.

I consorzi *export* sono passati da nove nel 1977 a trecentocinquanta; da rilevazioni confindustriali emerge che essi associano oggi ben 7.300 imprese, con un fatturato complessivo all'esportazione di circa 25.000 miliardi.

I 20 miliardi previsti dalla legge finanziaria 1993 sono meno della metà del fabbisogno calcolato in base alla normativa vigente.

In relazione a ciò, i consorzi rischiano di dovere fortemente ridimensionare - data

l'onerosità del ricorso al credito bancario - i loro programmi di penetrazione commerciale.

Viene, pertanto, prevista un'integrazione di stanziamento di ulteriori 5 miliardi per il 1993, che si aggiungono ai 20 miliardi già appostati nella tabella A della legge finanziaria;

d) progetti-pilota all'estero nel settore agroalimentare (legge 20 ottobre 1990, n. 304).

Un'attenzione specifica dovrebbe essere riservata al rifinanziamento della legge n. 304 del 1990, che permette di concedere contributi alle spese per la realizzazione di progetti-pilota in Paesi extracomunitari.

Si tratta di uno strumento mirato al consolidamento della presenza all'estero dei prodotti agroalimentari italiani, attraverso un'agevolazione alla commercializzazione integrata dal produttore nazionale al distributore estero, ciò che consente un legame stabile con i sistemi distributivi stranieri, che nel settore costituiscono i più importanti canali di vendita.

I contributi vengono erogati tramite l'ICE, che segue la realizzazione del programma e liquida il contributo in connessione con i vari stadi di attuazione dell'iniziativa.

La legge ha avuto 9 miliardi di finanziamento complessivo per il primo biennio (1991-92) di operatività. L'esiguità dei fondi ha comportato una forte decurtazione dei contributi, concessi in totale nei due anni a 53 progetti di investimento all'estero.

L'importanza innovativa di questo strumento è di aver esplicitamente introdotto nel settore agricolo una filosofia di intervento pubblico condizionato al risultato.

Ad usufruire del beneficio sono state le piccole e medie imprese e loro consorzi.

Lo stanziamento per il 1993 sarà fissato in 5 miliardi di lire.

Tale agevolazione stimolerebbe investimenti all'estero in un settore strategico, come quello agroalimentare, di fondamentale importanza per le nostre esportazioni.

Si sottolinea, in proposito, che l'agevolazione in questione viene gestita di concerto

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, attraverso apposite conferenze di servizi;

e) un segnale più direttamente rivolto al mondo imprenditoriale è la legge n. 1083 del 1954.

Essa consente di concedere contributi a enti, istituti e associazioni di categoria per la realizzazione di specifiche azioni promozionali, che costituiscano un apporto integrativo e complementare del programma promozionale pubblico.

Il contributo può coprire non più del 50 per cento delle spese ammesse; ciò comporta un coinvolgimento diretto e importante degli operatori, che appare il più indicativo sintomo di produttività dell'iniziativa, e coinvolge quindi risorse private almeno pari alla spesa pubblica, mobilitando così rilevanti risorse aggiuntive.

L'attuale stanziamento di 5,5 miliardi viene portato per il 1993 a 10,5 miliardi in modo da cogliere, con tempestività, opportunità di presenza sui mercati trainanti (USA).

RELAZIONE TECNICA

Il provvedimento prevede la spesa complessiva di lire 120 miliardi per l'anno finanziario 1993, quale integrazione di stanziamenti già previsti dalla legislazione vigente.

Questo stanziamento aggiuntivo consente di ampliare l'intervento pubblico nel breve termine per far fronte immediatamente alla presente congiuntura economica.

Circa le specifiche destinazioni di spesa si fa presente quanto segue:

a) i 35 miliardi relativi alla realizzazione di un programma straordinario sono necessari da una parte per realizzare progetti promozionali ritenuti prioritari per l'interesse di taluni mercati esteri limitati dalla disponibilità attuale a vantaggio dei mercati tradizionali e, dall'altra, per organizzare le iniziative di informazione e consulenza in materia di investimenti stranieri in Italia che costituiscono un'area di intervento pubblico finora non prevista nell'ambito del programma promozionale stesso.

In particolare, la somma di 35 miliardi consentirà anche la realizzazione di padiglioni italiani in fiere internazionali e/o di mostre autonome, l'organizzazione di missioni di operatori, campagne pubblicitarie, campagne stampa, eccetera. Inoltre, per quanto riguarda gli investimenti stranieri in Italia, sarà curata la predisposizione di materiale divulgativo in lingua concernente la disciplina degli investimenti nel Paese (con particolare menzione delle aree e settori regolati da disposizioni particolari), la redazione di studi di mercato, l'organizzazione di convegni e incontri, l'acquisto di spazi pubblicitari sulla stampa specializzata estera;

b) i 50 miliardi relativi all'integrazione del fondo rotativo per la penetrazione commerciale in Paesi extracomunitari traggono origine dalle 150 domande giacenti, per un importo di oltre 325 miliardi. In aggiunta alle attuali disponibilità del fondo, pari a circa 50 miliardi di lire derivanti dai rientri finanziari dei progetti realizzati, consentiranno di dar corso a una prima, forte azione pubblica a sostegno degli investimenti nel settore in questione;

c) la somma di 20 miliardi resa disponibile con il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 490, permetterà di concedere contributi a 326 consorzi - *export*, pur se con l'abbattimento del 50 per cento su quanto ad essi spettanti in base alle disposizioni vigenti. Con i 5 miliardi del comma 1, cui si aggiungono i 20 miliardi di cui al comma 3, sarà possibile continuare l'erogazione dei contributi per assicurare un supporto pubblico più vicino alle reali esigenze;

d) con i 5 miliardi per la concessione di contributi fino al 40 per cento dei costi relativi a progetti-pilota per la commercializzazione di prodotti agroalimentari sarà possibile mantenere in vita anche per il 1993 uno strumento di sostegno che altrimenti sarebbe cessato in un momento in cui è necessario sostenere il settore agricolo;

e) per la concessione dei benefici di cui alla legge n. 1083 del 1954, l'attuale stanziamento in bilancio per il 1993 pari a 5,5 miliardi non consente di erogare contributi nella misura massima prevista dalle attuali disposizioni (e cioè fino al 50 per cento della spesa). Con l'integrazione di 5 miliardi potrà prevedersi un più efficace intervento per le iniziative promozionali realizzate da enti ed associazioni di categoria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge
19 gennaio 1993, n. 13, recante misure
urgenti per lo sviluppo delle esportazioni.

*Decreto-legge 19 gennaio 1993, n. 13, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 15 del 20 gennaio 1993.*

Misure urgenti per lo sviluppo delle esportazioni

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per lo sviluppo delle esportazioni, con particolare riguardo ai settori caratterizzati da densità occupazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Al fine di incentivare l'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero, specie in settori che presentano un alto grado di densità occupazionale, nonché la promozione degli investimenti esteri in Italia, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1993, da destinare alle seguenti finalità:

a) lire 35 miliardi ad integrazione del fondo, di cui alla legge 16 marzo 1976, n. 71, per la realizzazione di un programma promozionale straordinario e di interventi volti a promuovere gli investimenti esteri in Italia. I fondi necessari alla realizzazione del programma promozionale straordinario, da realizzare tramite l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero, sono trasferiti allo stesso Istituto, di volta in volta, a fronte di singoli progetti elaborati sulla base di specifiche direttive del Ministro del commercio con l'estero e da questi approvati; il medesimo Ministro adotta altresì, all'interno e all'estero, le iniziative utili a incentivare gli investimenti in Italia, avvalendosi delle strutture dell'Istituto nazionale

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per il commercio con l'estero e della SIMEST S.p.a. di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100;

b) lire 50 miliardi ad integrazione del fondo rotativo istituito dal decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, per la concessione di finanziamenti agevolati a programmi di penetrazione commerciale in Paesi extracomunitari;

c) lire 5 miliardi per la concessione di contributi in favore dei consorzi e società consortili per il commercio estero, di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83;

d) lire 5 miliardi per la concessione di contributi, di cui all'articolo 2 della legge 20 ottobre 1990, n. 304, a progetti pilota per la commercializzazione integrata di prodotti agroalimentari in Paesi extracomunitari;

e) lire 5 miliardi per la concessione dei contributi ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1083.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede:

a) quanto a lire 80 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando, quanto a lire 25 miliardi, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, quanto a lire 5 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e, quanto a lire 50 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro;

b) quanto a lire 20 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, come rifinanziata dalla tabella D della legge 23 dicembre 1992, n. 500.

3. Per le finalità di cui al comma 1, lettera c), è altresì autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

5. Il Ministro del commercio con l'estero riferisce annualmente al Parlamento in merito ai risultati della gestione degli strumenti di incentivazione delle esportazioni.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1993

SCÀLFARO

AMATO - VITALONE - BARUCCI - FONTANA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI